

Di seguito all'ordinanza di questo Ufficio pari oggetto e categoria n.0059155 del 03 dicembre u.s. ed in relazione al nuovo Decreto Legge cosiddetto "Festività" (ancora in fase di pubblicazione) nonché al Decreto emanato dal Presidente della Regione Piemonte nr. 100 del 23 dicembre u.s., relativi al contenimento dell'epidemia COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, si delineano di seguito le principali innovazioni dispositive, a decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato Decreto:

- a) è previsto fino al 31 gennaio 2022 l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto anche in zona bianca (*in Piemonte decorre dalla data odierna*) come previsto dal Decreto del governatore della Regione mentre sul territorio nazionale, salvo disposizioni di altri Governatori di Regioni, dal giorno successivo della pubblicazione del Decreto Legge);
- b) è previsto, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 (fissata ora al 31.3.2022) l'obbligo dell'uso della mascherina tipo Ffp2 in cinema, teatri, locali di musica dal vivo, e per eventi sportivi, sia al chiuso che all'aperto. Lo stesso vale per i mezzi di trasporto quali treni, aerei, traghetti, bus, tram, metro e tutto il trasporto locale ;
- c) è vietato il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e nei palazzetti degli eventi sportivi;
- d) è previsto l'obbligo di esibire il green pass rafforzato, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 (fissata ora al 31.3.2022), in bar, ristoranti, locali ed enoteche al chiuso anche per consumare cibi o bevande al banco;
- e) divieto fino al 31 gennaio 2022 di feste, eventi e concerti che implicino assembramenti all'aperto;
- f) chiusura fino al 31 gennaio p.v. le discoteche e le sale da ballo;
- g) obbligo super green pass anche per tutte quelle attività in cui, almeno in zona bianca, si poteva accedere anche con il solo tampone (green pass basico): palestre, piscine, mostre, musei, centri termali e di benessere (salvo per attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici, e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, al chiuso, in sale giochi, sale bingo e casinò;
- h) la durata della certificazione verde dopo la seconda dose o del booster, a partire dal 1 febbraio 2022, scende da 9 a 6 mesi. Inoltre, il Ministero della Salute è al lavoro per anticipare i tempi della terza dose: tra la seconda ed il booster dovranno passare almeno 4 mesi e non più 5 mesi, poi sarà raccomandata la nuova inoculazione.

Premesso quanto sopra, così come concordato in sede di Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica svoltosi nella mattinata odierna, si rende necessario, anche alla luce delle nuove disposizioni sopra richiamate, continuare i controlli, fino a cessate esigenze, avendo cura, altresì, di trasmettere i dati relativi agli stessi secondo le modalità già delineate con l'ordinanza in premessa indicata.